



Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23

“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

Osservazioni e proposte

Premessa

La crisi provocata dalla pandemia di COVID 19 sta portando il mondo in recessione, con una contrazione del Pil del 3% nel 2020. I dati contenuti nel Fiscal monitor del Fmi, resi pubblici mercoledì 15 aprile, confermano che i provvedimenti adottati in queste settimane per far fronte all'emergenza sanitaria ed a quella economica incideranno in maniera rilevante sui conti pubblici del nostro Paese, che è tra quelli con il più alto debito pubblico. L'Italia vedrà salire il debito oltre il 155% del Pil, di cui si attende un crollo del 9,1% nel corso di quest'anno.

L'Istat dedica la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana di marzo (pubblicata lo scorso 7 aprile) ad un primo approfondimento dell'impatto economico del COVID 19.

Per l'Ente di statistica “I principali dati disponibili per le imprese, riferiti a periodi precedenti la diffusione del COVID-19, mostravano segnali di debolezza dell'attività economica che tuttavia non avevano impedito, nel quarto trimestre del 2019, un lieve aumento della quota dei profitti delle società non finanziarie (41,8%, +0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente) mentre il tasso di investimento aveva mostrato un lieve arretramento (21,5%, -0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente). A gennaio la produzione industriale aveva registrato un rimbalzo congiunturale (+3,7%) ma la media del trimestre novembre-gennaio aveva segnato una diminuzione (-0,9%) rispetto ai tre mesi precedenti.

“A marzo – continua la nota - anche la fiducia dei consumatori ha segnato un deciso peggioramento soprattutto rispetto ai giudizi sul clima economico e futuro e sulle attese di disoccupazione. Se a febbraio i dati sul mercato del lavoro hanno confermato la sostanziale stazionarietà dell'occupazione registrata negli ultimi mesi, le vendite al dettaglio hanno invece

segnato un deciso miglioramento, verosimilmente connesso ai comportamenti di spesa delle famiglie in presenza della prima fase dell'epidemia di COVID-19.

I dati sull'occupazione di febbraio hanno evidenziato il proseguimento della fase di debolezza che aveva caratterizzato i mesi precedenti: il tasso di occupazione è rimasto stabile rispetto al mese precedente (58,9%) mentre è diminuito marginalmente il tasso di disoccupazione (9,7%, -0,1 punti percentuali) in presenza di un aumento degli inattivi. A marzo i giudizi espressi dalle imprese sulle attese dell'occupazione per i prossimi mesi hanno mostrato, come atteso, un deciso peggioramento che ha coinvolto tutti i settori ad eccezione delle costruzioni.”

L'emergenza sanitaria è intervenuta in una fase della nostra economia come risulta anche dai dati sopracitati in sostanziale recessione, che ha indotto il governo ad intervenire con due provvedimenti in favore delle famiglie e delle imprese, il dl 18/2020 ed il dl 23/2020.

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

ART. 1

Il Decreto Legge 23/2020 (Decreto Liquidità), vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza del COVID-19.

Il Decreto prevede un doppio ordine di garanzie:

- il primo fa riferimento al **Fondo centrale di garanzia PMI**, ulteriormente rafforzato, dopo l'intervento del decreto Cura Italia
- il secondo ordine di garanzie è invece rilasciato da **SACE** e interesserà tutte le imprese, senza limiti di fatturato.

Il Decreto Legge prevede un forte potenziamento dell'operatività anche per il Fondo PMI. La percentuale di copertura della garanzia diretta è innalzata al 90% dell'importo erogato. L'operatività del Fondo è stata inoltre estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

“L'intervento normativo si fonda sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione Europea, che, in considerazione degli effetti dell'emergenza in corso, consentono un più ampio intervento da parte

degli Stati membri al fine di salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità”, così si esprime la Relazione illustrativa al provvedimento in esame.

Il regime di aiuto previsto dall’articolo 1 del DL 23/2020 è stato approvato dalla Commissione UE il 14 aprile 2020 in data 14 aprile 2020. Tali misure di sostegno sono estese anche alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva. Per tali soggetti è possibile accedere ad una garanzia automatica e gratuita del 100% sui nuovi finanziamenti fino a €. 25.000,00, il richiedente in attività nell’anno 2018 dovrà autocertificare alcuni dati che andranno desunti dall’ultimo bilancio depositato o, in molti altri casi, dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, mentre coloro che hanno iniziato la propria attività dal 1 gennaio 2019 fino alla data di pubblicazione del decreto dovranno produrre idonea documentazione.

Proposta

Dato atto della situazione emergenziale che ha indotto ad adottare tali misure straordinarie sarebbe auspicabile che si estendesse la possibilità dell’autocertificazione anche per coloro che hanno iniziato la propria attività tra il primo gennaio 2019 e la data di pubblicazione del decreto.

ENTI NON COMMERCIALI

ART. 18, com. 5

Il Decreto Liquidità includendo anche gli enti non commerciali, amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti per aprile e maggio.

Proprio su questo tema, il Dl Cura Italia conteneva, infatti, evidenti limitazioni per il non profit (articoli 61 e 62), rivolgendosi esclusivamente agli enti attivi in specifici settori individuati (come enti sportivi, Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale) e a quelli che esercitano attività in regime di impresa (imprese sociali e cooperative sociali). Restava, dunque, fuori una fetta importante del settore non profit.

Il Decreto Legge 23/2020 interviene proprio in questo senso, prevedendo una sospensione generalizzata dei versamenti per tutti gli enti non commerciali. Si tratta di una indicazione omnicomprensiva che abbraccia anche gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, in senso ampio, tutti gli enti che svolgono attività di interesse generale non in forma d’impresa. Alcuni esperti del settore ritengono che quest’ultima definizione, in particolare, in assenza di limiti puntuali, non potrà che interpretarsi in senso estensivo. I versamenti relativi alle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente o assimilato, ai contributi previdenziali/assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria sono sospesi per i mesi di

aprile e maggio e potranno essere effettuati entro il prossimo 30 giugno, con possibilità di dilazione in massimo cinque rate mensili di pari importo di cui la prima a decorrere dal mese di giugno.

Proposta

Se la disposizione in esame rappresenta un passo importante per il sostegno a tutti gli enti non commerciali che si trovano a fare i conti con le conseguenze dannose dell'emergenza, va detto tuttavia che tali soggetti restano comunque esclusi, per il momento, dalle altre misure finanziarie contenute nel Decreto Legge approvato il 6 aprile.

Il riferimento alle imprese e al concetto di «attività economiche» di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2006/361 nelle disposizioni relative all'accesso al credito e al sostegno alla liquidità rischiano di lasciare fuori da queste misure settori importanti del non profit, come quello dei servizi sociali o degli enti che fanno assistenza domiciliare. Per questa ragione si propone di richiamare l'ampia definizione utilizzata per la sospensione dei versamenti tributari e previdenziali anche con riferimento alle misure finanziarie.

SCADENZE FISCALI

ART. 18

A maggio e giugno ci saranno diversi versamenti in scadenza negli stessi giorni.

Ad esempio, i versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, si dovranno eseguire in unica soluzione nel mese di giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.

L'ingorgo delle scadenze riguarda anche i pagamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. In questo caso, è chiesto il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (salvo quanto già precisato in una precedente informativa). Un altro problema riguarda le rate della rottamazione ter, in scadenza ordinaria al 28 febbraio 2020, che si "spostano" al 1° giugno 2020, sovrapponendosi alle altre rate della rottamazione in agenda lo stesso giorno.

Proposta

Si propone una rateizzazione dei pagamenti in scadenza il 30 giugno, in più tranche a partire dal mese di settembre.

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

La Banca d'Italia nell'audizione innanzi alla Commissione Programmazione economica e bilancio del Senato della Repubblica in occasione della conversione in legge del decreto legge n. 18/2020 ha affermato: *“Non sono previsti interventi in favore della generalità dei dipendenti a tempo determinato e, più generale, di chi non trovi un lavoro. Nel caso degli occupati a termine, va considerato tra l'altro che sebbene essi abbiano accesso ai trattamenti di integrazione salariale formalmente analoghi a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, i periodi di fruizione della CIG non prolungano la durata del rapporto di lavoro in scadenza. Considerato anche il temporaneo blocco dei licenziamenti disposto dal decreto, i lavoratori a termine avranno ridotte possibilità di rimanere occupati alla scadenza del contratto e dovranno ricorrere alla NASpI, che tuttavia garantisce trattamenti di durata ridotta a disoccupati con carriere discontinue. Un incremento temporaneo della durata dei trattamenti NASpI per chi rientri tra i suoi beneficiari a partire da una certa data sarebbe stato giustificato dalla riduzione della possibilità di ottenere un impiego”*.

Nella nota Istat del 1 aprile 2020 relativa agli occupati e disoccupati si legge *“Confrontando il trimestre dicembre 2019-febbraio 2020 con quello precedente - scrive l'Istat nell'ultima rilevazione sul mercato del lavoro - l'occupazione è in evidente calo (-0,4%, pari a -89mila unità) per entrambe le componenti di genere e per i 15-49enni; diminuisce anche tra i dipendenti permanenti e gli autonomi, mentre una lieve crescita si rileva tra i dipendenti a termine. Nello stesso trimestre calano lievemente anche le persone in cerca di occupazione e aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+51mila unità)”*.

Proposte

- Sospensione di un anno dell'obbligo delle causali per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione;
- proroga del divieto di licenziamento collettivo o individuale per motivi economici;
- Temporanea estensione durata potenziale Naspl.

Le proposte sopra avanzate sono dettate da due elementi il primo è che l'emergenza sanitaria rischia di far crollare nei prossimi mesi l'occupazione del nostro Paese, già debole rispetto alle percentuali degli altri paesi dell'Unione europea, il secondo è che il quadro globale impone di essere tempestivi.

REVISIONE REGIME FORFETTARIO

la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato **regime forfettario** destinato

alle **persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.**

L'art. 1 del D.D.L. Bilancio 2020 ha nuovamente modificato le **condizioni di accesso** e le **cause ostative** previste per l'adozione del regime forfettario.

Le (nuove) verifiche da fare al 31.12.2019 sono le seguenti:

- 1) compensi superiori ad Euro 65.000 (eventualmente ragguagliati ad anno per chi ha cominciato l'attività nel corso del 2019): se è stato superato detto limite vi sarà l'uscita dal regime dal 2020;
- 2) aver percepito, nel 2019, redditi da lavoro dipendente (anche di collaborazione) o da pensione per un importo superiore ad Euro 30.000,00: in caso affermativo dal 2020 vi sarà l'uscita dal regime agevolato;
- 3) aver corrisposto, nel corso del 2019, a dipendenti e collaboratori retribuzioni eccedenti l'importo di Euro 20.000,00: in tal caso dal 2020 vi sarà l'uscita dal regime agevolato.

Proposta

Dato atto della grave situazione economica si propone di ripristinare il precedente regime forfettario per coloro che svolgono un'attività libero professionale, abrogando le cause ostative introdotte dalla legge di bilancio 2020.